


Luglio , 2023

NEWSLETTER // Diritto Ambientale



Health & Safety
Environment
Food
Compliance
Criminal Law



FAST FASHION OUT OF FASHION

Ecodesign per prodotti sostenibili, la Strategia UE per Tessuti Sostenibili e Circolari e la Proposta di Regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile

Contenuti

1. Introduzione

2. La SSCT

3. Obiettivi e finalità della Proposta

4. Le principali novità della Proposta

(a) Sulle specifiche di progettazione

(b) Sul passaporto digitale

(c) Sull'obbligo di disclosure dell'invenduto

5. Considerazioni conclusive

1. Introduzione

Il 14.6.2023 la Commissione "Ambiente" del Parlamento Europeo ha dato il via libera al testo della *"Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE"* (d'ora in avanti "**Proposta** "). Il testo è ora in attesa di essere votato dalla seduta plenaria per poter aprire la strada ai negoziati tra le Istituzioni secondo lo schema della procedura legislativa ordinaria dell'Unione.

La Proposta si colloca all'interno del quadro generale del *Green Deal* europeo e nel solco delle decisioni e dei provvedimenti adottati dall'Unione in materia di lotta al c.d. "*Fast Fashion*", considerato dall'UE uno dei settori a più alto impatto ambientale non solo a causa delle risorse impiegate ma anche in considerazione della scarsa percentuale di riciclaggio.

Già nel 2020 la Commissione europea aveva presentato il Piano d'Azione per l'Economia Circolare e fissato i termini iniziali per le azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi di un'Europa Green. Tra queste ve n'è una interamente dedicata al settore della moda, nota come "Strategia UE per Tessuti Sostenibili e Circolari" (d'ora in avanti, per brevità, "**SSCT**" - *Strategy for Sustainable and Circular Textiles*), presentata con comunicazione della Commissione del 3.3.2022 (COM (2022) 141 final).

All'interno della SSCT è prevista, tra le azioni chiave per tessili sostenibili e circolari, l'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile vincolanti, ora ricomprese e disciplinate nel perimetro di applicazione della Proposta, che ha lo scopo di contribuire al prolungamento della vita dei prodotti tessili al fine di ridurre significativamente l'impatto su clima e ambiente.

La Proposta in questa prospettiva introduce interessanti novità non solo in materia di progettazione ecocompatibile ma anche in riferimento alla creazione del c.d. passaporto digitale per prodotti tessili e non e in riferimento all'introduzione di un obbligo di *disclosure* dei prodotti di consumo invenduti da parte dei soggetti definiti dalla stessa Proposta come “*fabbricanti*”, ovvero tutte quelle persone fisiche o giuridiche che, rispettivamente, fabbricano, progettano e commercializzano il prodotto, ovvero che lo importano da paesi terzi per essere immesso sul mercato.

2. La SSCT

Alla base della SSCT vi è la piena consapevolezza da parte del legislatore comunitario che *«poiché l'abbigliamento rappresenta la quota maggiore del consumo di prodotti tessili dell'UE (81 %), la tendenza a utilizzare capi di abbigliamento per periodi sempre più brevi prima di buttarli via è la prima causa di modelli insostenibili di sovrapproduzione e di consumo eccessivo»*.

La produzione ed il consumo di prodotti tessili sono infatti tra le attività con il più alto impatto negativo sull'ambiente in termini di utilizzo dell'acqua e del suolo e sui cambiamenti climatici. Se si considera inoltre che la tendenza degli ultimi anni è quella di prediligere tessuti di più basso livello qualitativo per garantire acquisti a prezzi sempre più bassi — tra il 1996 e il 2018 i prezzi nella UE sono addirittura diminuiti del 30 % rispetto all'inflazione — non sorprende come il risultato finale sia una forte incentivazione della c.d. “*moda rapida*” o “*fast fashion*”. Tale tendenza spinge il consumatore a comprare sempre più prodotti per poi disfarsene in sempre meno tempo impedendone il pieno ed effettivo sfruttamento e contribuendo a creare ulteriori impatti negativi sull'ambiente e sul clima derivanti dalla gestione degli invenduti e dallo smaltimento dei capi dismessi, che nella UE raggiungono le 5,8 milioni di tonnellate annue.

A questo deve aggiungersi l'impatto “umano” del settore. La catena del valore mondiale dei prodotti tessili, invero, deve tenere in considerazione le sfide sociali dovute alle pressioni volte a ridurre al minimo i costi di produzione così da soddisfare la domanda di prodotti a prezzi accessibili da parte dei consumatori. Il lavoro minorile (1), le sfide connesse al cambiamento climatico, le *challenge* imposte dal Covid-19 e dal conflitto Russo-Ucraino richiedono soluzioni sistemiche in linea con l'ambizione del Green Deal europeo di rendere la crescita sostenibile, climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse e rispettosa della natura, fondata su un'economia pulita e circolare.

Per tale motivo, la SSCT si pone l'obiettivo, entro il 2030, di immettere sul mercato *«prodotti tessili ... durevoli e riciclabili, in larga misura costituiti da fibre riciclate, privi di sostanze pericolose e prodotti nel rispetto dei diritti sociali e dell'ambiente»*. Ciò al fine di creare *«un settore tessile competitivo, resiliente e innovativo [in cui] i produttori si assumono la responsabilità dei loro prodotti lungo la catena del valore, anche quando tali prodotti diventano rifiuti »*.

(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari”, COM (2022) 141, final; ILO (2016) “*How Better Work is improving garment workers' lives and boosting factory competitiveness*”.

In questo senso, prolungare la vita dei prodotti tessili è il modo più efficace per ridurre significativamente l'impatto su clima e ambiente ed a tal fine la progettazione dei prodotti svolge un ruolo fondamentale assieme alle nuove disposizioni in materia di ecodesign e specifiche di progettazione sostenibile.

3. Obiettivi e finalità della Proposta

Rispetto alla precedente Direttiva 2009/125/CE (la c.d. Direttiva Ecodesign) che elaborava un quadro di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei soli prodotti connessi all'energia, la nuova Proposta intende applicare tale approccio di progettazione alla più vasta gamma possibile di prodotti attraverso la predisposizione di un ambito di applicazione generale da cui sono esclusi solamente:

medicinali per uso umano;	medicinali veterinari;
alimenti e mangimi;	piante, animali e microrganismi vivi;
prodotti di riproduzione piante e animali;	prodotti di origine umana.

Gli obiettivi enunciati dalla Proposta sono: (i) ridurre l'impatto ambientale negativo dei prodotti durante il ciclo di vita e (ii) migliorare il funzionamento del mercato interno.

4. Le principali novità della Proposta

Tra le principali novità della proposta si segnalano l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile, la creazione del passaporto digitale del singolo prodotto e l'istituzione dell'obbligo di *disclosure* sull'invenduto.

(a) Sulle specifiche di progettazione

Il quadro generale al riguardo è stabilito dall'art. 5 ai sensi del quale «*la Commissione ... stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile al fine di migliorare i seguenti aspetti del prodotto*»:

durabilità;	affidabilità;
riutilizzabilità;	possibilità di miglioramento;
riparabilità;	possibilità di manutenzione e ricondizionamento;
presenza di sostanze che destano preoccupazione;	consumo di energia o efficienza energetica;
uso di risorse o efficienza delle risorse;	contenuto riciclato;
possibilità di rifabbricazione e riciclaggio;	possibilità di recupero dei materiali;
impatti ambientali, impronta di carbonio e ambientale;	generazione prevista di rifiuti.

Le specifiche di progettazione ecocompatibile (2) comprendono, a seconda dei casi, delle specifiche di prestazione (art. 6) e degli obblighi di informazione (art. 7).

(b) Sul passaporto digitale

Gli obblighi di informazione prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se muniti di «*un passaporto del prodotto conformemente all'atto delegato applicabile adottato a norma degli articoli 4, 9 e 10*» della Proposta. I requisiti previsti per il passaporto sono numerosi. Si segnalano, per quanto di interesse: le informazioni da inserire; le modalità con cui il passaporto è reso accessibile ai clienti prima che gli stessi siano vincolati da un contratto di vendita; i soggetti che avranno accesso alle informazioni del passaporto del prodotto e il tipo di informazioni disponibili; e i soggetti che possono inserire o aggiornare tali informazioni.

Profilo critico del nuovo passaporto potrebbe riguardare la proprietà intellettuale nella circolazione delle informazioni e dati con tale strumento, in cui il possibile “rischio di *leak*” rappresenta una concretezza. Tuttavia, in questo senso è stata la stessa Commissione europea a rassicurare che il passaporto del prodotto terrà debito conto della natura dello stesso e del mercato in cui verrà immesso; a tal fine le informazioni da inserire saranno attentamente esaminate caso per caso e nel pieno rispetto dei diritti della proprietà intellettuale, potendo eventualmente limitare i dati da condividere.

In ogni caso, dovrà essere istituito e mantenuto un registro della Commissione in cui conservate tutte le informazioni dei passaporti così da consentire alle imprese e ai consumatori di compiere scelte più adeguate e di migliorare la comunicazione tra gli attori lungo la filiera.

(c) Sull'obbligo di *disclosure* sull'invenduto

Di particolare interesse, infine, è la previsione di cui all'art. 20 in materia di distruzione dei prodotti invenduti. Con l'adozione della Proposta, l'operatore economico che per qualunque motivo si disfi di prodotti di consumo invenduti, sia direttamente che per conto di terzi o altri operatori, dovrà rendere noti:

- (i) il numero, i tipi e le categorie dei prodotti di consumo invenduti ogni anno;
- (ii) i motivi per cui intenda disfarsi o si sia disfatto di tali prodotti;
- (iii) la destinazione scelta tra riutilizzo, rifabbricazione, riciclaggio, recupero di energia o solo smaltimento, secondo la gerarchia di gestione ex Direttiva 2008/98/CE.

L'operatore economico sarà tenuto a pubblicare le informazioni su un sito web ad accesso libero o, in alternativa, potrà renderle pubbliche con differenti modalità in attesa che venga

(2) Le specifiche di progettazione dovranno soddisfare i seguenti criteri: (i) non produrre ripercussioni negative significative sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore; (ii) non produrre effetti nocivi per la salute e la sicurezza delle persone; (iii) non produrre ripercussioni negative significative sui consumatori in termini di accessibilità economica dei prodotti, tenendo conto anche dell'accesso ai prodotti di seconda mano, della durabilità e del costo del ciclo di vita dei prodotti; (iv) non produrre ripercussioni negative sproporzionate sulla competitività degli operatori economici, almeno delle PMI; (v) non imporre tecnologie proprietarie ai fabbricanti o ad altri operatori economici; (vi) non generare oneri amministrativi sproporzionati per i fabbricanti o altri operatori economici.

approvato un atto delegato applicabile alla categoria di prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto.

La distruzione da parte delle società c.d. “fabbricanti” delle merci invendute o del reso ottenuto (compresi i capi di abbigliamento) è considerato dalla UE uno spreco di valore e di risorse. Per scoraggiare questa pratica la Commissione ha proposto di introdurre l’obbligo di trasparenza che impone alle imprese la divulgazione delle informazioni indicate (il numero di prodotti di cui si disfano o hanno deciso di disfarsi; i motivi; le informazioni in merito al trattamento ai fini della preparazione per un eventuale riuso, riciclo, incenerimento o collocamento in discarica).

L’obbligo di *disclosure* sull’invenduto, come anche l’introduzione del passaporto digitale, è un potenziale candidato per combattere in maniera efficiente il *greenwashing* e reprimere i comportamenti scorretti delle imprese che per motivi reputazionali hanno dichiarato informazioni non veritiere sulla sostenibilità dei loro prodotti.

5. Considerazioni conclusive

Come molte delle recenti iniziative europee in materia di sostenibilità, anche la Proposta s’inserisce nel più ampio e ambizioso obiettivo dell’Unione: diventare il primo continente ad impatto climatico zero entro il 2050. A tale scopo, la Proposta non sarà sicuramente priva di impatti sul mercato interno e globale e, seppur indirettamente, sulle scelte di consumo dei cittadini.

Se si considerano gli obiettivi della Proposta, infatti, la maggior parte dei “fabbricanti” (i.e., tutte quelle persone fisiche o giuridiche che, rispettivamente, fabbricano, progettano e commercializzano il prodotto ovvero che lo importano da paesi terzi per essere immesso sul mercato) dovranno assicurarsi che i loro prodotti siano progettati con sufficiente attenzione a caratteristiche quali la “durabilità” e la “riutilizzabilità”, l’efficienza energetica e il possibile riciclo. Da ciò deriva la necessità per gli stessi di rivedere gli standard di progettazione in un’ottica di “produzione sostenibile” e di effettuare approfonditi *auditing* sulle catene del valore.

Contatti



B-HSE Società tra Avvocati a r.l.

Address: Corso d'Italia, 29, 00198, Roma

website: www.b-hse.law

email: info@b-hse.law

pec: b-hselaw@pec.it

cod.fisc. 15944151008

p.iva 15944151008

crea 1625132



Health & Safety
Environment
Food
Compliance
Criminal Law